

REPUBBLICA ITALIANA

---

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA  
**REGIONE LOMBARDIA**

---

MILANO - VENERDÌ, 8 NOVEMBRE 1996

---

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 45

S O M M A R I O

pag.

**LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 32**

**Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria. . . . 15**

*Gli Allegati cartografici che sono parte integrante della presente legge vengono pubblicati a parte*



LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 32

**Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86)

1. L'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», già modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 41, è così sostituito:

«ART. 1

(Regimi di tutela delle aree protette)

1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:

a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;

b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;

d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;

e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale comprese nel piano generale delle aree protette

3. Il piano generale delle aree protette di interesse na-

turale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.».

ART. 2

(Modifica dell'art. 8 della l.r. 86/83)

1. Nell'art. 8 della l.r. 86/83 la dizione «parco naturale» è sostituita con «parco regionale».

ART. 3

(Modifica dell'art. 11 della l.r. 86/83)

1. Il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 86/83 è così sostituito:

«4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area».

ART. 4

(Modifica dell'art. 13 della l.r. 86/83)

1. Nell'art. 13 della l.r. 86/83 la dizione «parchi naturali» è sostituita con «parchi regionali».

2. Il comma 5 dell'art. 13 della l.r. 86/83 è così sostituito:

«5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio»».

ART. 5

(Sostituzione della denominazione del Capo II del Titolo II della l.r. 86/83)

1. La denominazione del Capo II del Titolo II della l.r. 86/83, già sostituita dall'art. 5 della l.r. 41/85, è così ulteriormente sostituita:

«Regime dei parchi regionali».

ART. 6

(Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 86/83)

1. L'art. 16 della l.r. 86/83, già modificato dall'art. 5 della l.r. 41/85, è così sostituito:

«ART. 16

(Classificazione dei parchi regionali)

1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:

a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;

b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e l'attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;

c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;

e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.»

**ART. 7**

(Integrazione della l.r. 86/83)

1. Dopo l'art. 16 della l.r. 86/83, è aggiunto il seguente art. 16 bis:

**«ART. 16 bis**

(Istituzione dei parchi regionali)

1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:

a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;

b) l'ente cui è affidata la gestione;

c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;

d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;

e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.

2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualmente essere affidata ad un ente dipendente dalla regione, costituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantita un'adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati.

3. Ove l'ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.»

**ART. 8**

(Integrazione della l.r. 86/83)

1. Dopo l'art. 16 bis della l.r. 86/83, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente art. 16 ter:

**«Art. 16 ter**

(Individuazione dei parchi naturali)

1. Con la legge regionale di cui al successivo art. 19, sono individuati all'interno dei confini dei parchi regionali, comunque classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alle aree agroforestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.

2. Il piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 17 disciplina le aree a parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22 della l. 394/91.»

**ART. 9**

(Modifica dell'art. 17 della l.r. 86/83)

1. All'art. 17, comma 4, della l.r. 86/83, già modificato dall'art. 5 della l.r. 41/85, la lettera d) è così sostituita:

«d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio»; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell'ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della l.r. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell'ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34 della l.r. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio.

**ART. 10**

(Modifiche degli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31 e 32 della l.r. 86/83 e successive modificazioni)

1. Negli artt. 17, 18, 19, 20 e 22 della l.r. 86/83 e successive modificazioni, la dizione «parchi naturali e parchi di cintura metropolitana» è sostituita con «parchi regionali».

2. Negli artt. 23 e 25 della l.r. 86/83 e successive modificazioni, la dizione «parchi naturali» è sostituita con «parchi regionali».

3. All'art. 26, comma 1, ed all'art. 27, comma 3, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, le parole «nonché nei parchi di cintura metropolitana» sono abrogate.

4. All'art. 31, comma 1, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, la lettera a) è così sostituita:

«a) nei parchi regionali, all'ente gestore del parco;»

5. All'art. 31, comma 1, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, la lettera d) è abrogata.

6. All'art. 32, comma 1, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, le parole «nonché dei parchi di cintura metropolitana» sono abrogate.

7. Il comma 6 ter dell'art. 18 della l.r. 30 novembre 1986, n. 83 è così sostituito:

«6 ter. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su conforme parere dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili».

#### ART. 11

(Modifica dell'allegato A della l.r. 86/83)

1. La lettera a) dell'allegato A della l.r. 86/83 e successive modificazioni, è così sostituita:

«a) parchi regionali e relativa classificazione:

1) Parco Lombardo della Valle del Ticino (parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana);

2) Parco delle Groane (parco forestale e di cintura metropolitana);

3) Parco dei Colli di Bergamo (parco agricolo e forestale);

4) Parco dell'Adamello (parco montano e forestale);

5) Parco dell'Adda Nord (parco fluviale e di cintura metropolitana);

6) Parco dell'Adda Sud (parco fluviale e agricolo);

7) Parco dell'Alto Garda Bresciano (parco montano e forestale);

8) Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco forestale);

9) Parco del Campo dei Fiori (parco forestale e montano);

10) Parco della Valle del Lambro (parco fluviale e di cintura metropolitana);

11/1) Parco dell'Oglio Nord (parco fluviale e agricolo);

11/2) Parco dell'Oglio Sud (parco fluviale e agricolo);

12) Parco del Mincio (parco fluviale e agricolo);

13) Parco del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera (parco montano e forestale);

14) Parco delle Grigne (parco montano);

15) Parco di Montevicchia e della Valle del Curone (parco forestale e agricolo);

16/1) Parco delle Orobie Bergamasche (parco montano e forestale);

16/2) Parco delle Orobie Valtellinesi (parco montano e forestale);

17) Parco del Monte Barro (parco montano);

18) Parco del Serio (parco fluviale e agricolo);

19) Parco di Livigno e della Valdidentro (parco montano);

20) Parco Nord Milano (parco di cintura metropolitana);

21) Parco Agricolo Sud Milano (parco agricolo e di cintura metropolitana);

22) Parco Spina Verde di Como (parco forestale);

23) Parco della Brughiera (parco forestale e di cintura metropolitana);

24) Parco San Genesio-Colle Brianza (parco forestale e agricolo).»

2. È abrogata la lettera e) dell'allegato A della l.r. 86/83 e successive modificazioni.

3. La cartografia allegata alla l.r. 86/83, è integrata con le planimetrie in scala 1/25.000, allegate quali parti integranti della presente legge, relative ai parchi regionali di cui ai punti 23 e 24 della lett. a) dell'allegato A, della l.r. 86/83, come modificato dal precedente comma 1.

#### ART. 12

(Criteri per la formazione dei piani territoriali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce appositi criteri per la formazione dei piani territoriali dei parchi regionali con particolare riguardo all'individuazione delle aree a parco naturale, di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/83, così come introdotto dal precedente art. 8.

#### ART. 13

(Norma transitoria e di raccordo)

1. La classificazione dei parchi regionali, così come contenuta nell'allegato A, lettera a) della l.r. 86/83, modificato dal precedente art. 11, sostituisce quella delle relative leggi istitutive e di approvazione dei piani territoriali dei parchi naturali e di cintura metropolitana, se già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; dette leggi continuano ad operare per tutti gli altri aspetti ivi disciplinati.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree a parco naturale di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/83, così come aggiunto dal precedente art. 8, i piani territoriali di coordinamento dei parchi già approvati o le cui proposte siano state già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere integrati con apposite varianti, da assumersi secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 della l.r. 86/83 e secondo i criteri di cui al precedente articolo 12.

3. Per i parchi, le cui proposte di piano o le relative varianti siano già state trasmesse alla giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83, l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del P.T.C., secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province; a tal fine, per le suddette proposte di piano il regime di salvaguardia di cui all'art. 18, comma 6, della l.r. 86/83 e successive modificazioni, si applica fino al 31 dicembre 1997.

4. Nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» le parole «nei parchi naturali a interesse regionale» sono sostituite con le seguenti: «nei parchi regionali».

5. Nelle more dell'individuazione delle aree a parco naturale di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/83, così come modificata dal precedente art. 8, nei parchi regionali l'esercizio della caccia è vietato nelle seguenti aree:

a) relativamente ai parchi regionali per i quali siano stati approvati i relativi piani territoriali di coordinamento, ovvero siano state adottate le relative proposte di piano, nelle aree di riserva naturale comunque classificate, individuate dai suddetti piani e proposte di piano, e nelle altre aree precluse all'esercizio venatorio dagli stessi piani e proposte di piano, come identificate nei relativi allegati cartografici di seguito elencati:

— Parco Lombardo della Valle del Ticino: tavola di azionamento (1:25.000) allegata alla l.r. 22 marzo 1980 n. 33;

— Parco delle Groane: tav. (1:25.000) allegata all'art. 2 del regolamento dell'attività venatoria di cui alla l.r. 25 agosto 1988, n. 43;

— Parco dei Colli di Bergamo: tav. 3 (1:10.000): aree di tutela naturalistico ambientale allegata alla l.r. 13 aprile 1991, n. 8;

— Parco Nord Milano: tav. 5/a-b (1:5.000) «Planimetria di piano», allegata alla l.r. 21 maggio 1990, n. 63;

— Parco del Monte Barro: tav. 13 (1:5.000) «Regolamentazione della caccia e vincolo venatorio» allegata alla l.r. 16 marzo 1991, n. 7;

— Parco del Campo dei Fiori: tav. 2 (1:10.000) «Zonizzazione» allegata alla l.r. 9 aprile 1994 n. 13;

— Parco Adda Sud: tav. B (1-18) «Planimetria di piano» (1:10.000) allegato alla l.r. 20 agosto 1994, n. 22;

— Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: tav. 3 «Zone, elementi di interesse storico, paesistico e ambientale e sistema di fruizione» (1:10.000), allegata alla l.r. 29 aprile 1995, n. 39;

— Parco del Mincio: tav. 1 (1-15) «Planimetria generale di piano» (1:10.000) allegata alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 9 del 24 luglio 1991;

— Parco dell'Adda Nord: tav. D (1-5) «Planimetria di piano» (1:10.000), allegata alla deliberazione di assemblea consortile n. 2 dell'8 gennaio 1993;

— Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate: tav. 4.3 «Ambiti di tutela e zone territoriali» (1:10.000) allegata alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 17 del 24 novembre 1992;

— Parco dell'Alto Garda Bresciano: tav. B «Attività di conservazione attiva del paesaggio naturale. Riserve» (1:25.000) e tav. 2 «Proprietà del demanio forestale regionale» (1:25.000), allegata alla deliberazione della comunità montana n. 51 del 29 luglio 1991;

— Parco dell'Adamello: tav. A1 «Planimetria generale» (1:10.000), allegata alla deliberazione della comunità montana n. 15 del 29 ottobre 1992;

— Parco del Serio: tav. C (1-2) «Planimetria di piano» (1:10.000), allegata alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 22 dell'1 dicembre 1990;

— Parco Agricolo Sud Milano: tav. A «Articolazione delle previsioni di piano» (1:25.000), allegata alla deliberazione della giunta regionale n. 67573 del 20 aprile 1995, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale n. 67908 del 18 maggio 1995;

b) relativamente ai seguenti parchi regionali fluviali, privi di piano territoriale di coordinamento approvato o adottato, entro una fascia di 300 metri dalle rive del fiume principale e dalle sponde dei laghi compresi nel parco e comunque entro i confini individuati dai sottoclenati allegati delle rispettive leggi istitutive:

— Parco della Valle del Lambro: allegato A (planimetria scala 1:25.000), allegato B (Relazione descrittiva dei confini) alla l.r. 16 settembre 1983, n. 82;

— Parco dell'Oglio Sud: allegato A (planimetria in scala 1:25.000), allegato B (Relazione descrittiva dei confini) alla l.r. 16 aprile 1988, n. 17;

— Parco dell'Oglio Nord: allegato A (planimetria in scala 1:25.000), allegato B (Relazione descrittiva dei confini) alla l.r. 16 aprile 1988, n. 18;

c) relativamente agli altri parchi regionali montani, privi di piano territoriale di coordinamento approvato o adottato, nelle aree situate oltre la quota di 1800 metri sul livello del mare, ricomprese entro i confini individuati dai sottoclenati allegati delle relative leggi istitutive:

— Parco delle Orobie Bergamasche: allegato 1

(1:25.000) alla l.r. 15 settembre 1989, n. 56, come modificato dalla l.r. 12 maggio 1990, n. 59;

— Parco delle Orobie Valtellinesi: allegato 1 (1:25.000) alla l.r. 15 settembre 1989, n. 57.

ART. 14  
(Revoca)

1. È revocata la deliberazione legislativa n. VI/0376 del 1° ottobre 1996 d'approvazione della legge regionale n. 040 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni"».

ART. 15  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 novembre 1996

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 novembre 1996, prot. n. 22502/3799)



## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 02/6765/4071**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Serie Ordinaria bis** che esce di solito il lunedì e riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero interno del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.

**Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52079 del 21 febbraio 1990 pubblicata nel B.U.R. n. 51 Se.O. del 17-12-1990.**

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1996

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
  - Serie Ordinarie, Supplementi Ordinari, Supplementi Straordinari, Serie Speciali ..... **L. 550.000**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
  - Serie Ordinarie, Supplementi Ordinari, Supplementi Straordinari ..... **L. 450.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
  - Serie Inserzioni ..... **L. 225.000**

**NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**0332-332160**

**ORARIO D'UFFICIO 8-12/14-18 - Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.**

### MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari:**

- da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30;
- il giovedì dalle 9,30 alle 12;
- il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo - Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per ogni facciata di carta uso bollo (25 righe di 60 battute ciascuna) o frazione di essa.**

### I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

<b>Milano</b> - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62	<b>Lodi</b> - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - Via Defendente 32
<b>Milano</b> - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16	<b>Monza</b> - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
<b>Milano</b> - Libreria degli Uffici - Via Turati 26	<b>Varese</b> - Libreria Pirola - Via Albuzzo 8
<b>Milano</b> - Libreria Nova Lex - Via San Siro 2	<b>Gallarate</b> - Libreria Pirola - Maggioli
<b>Bresso</b> - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11	Piazza Risorgimento 10
<b>Como</b> - Libreria Giuridica Bernasconi DECA Via Mentana 15	

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a:

**La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**

**L. 1.000 (i.i.)**

*(Fascicoli arretrati il doppio)*